

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 18, capoverso 1, 19, 34 capoverso 2 e 37 capoverso 3 della legge del 20 giugno 1933¹ sul controllo dei metalli preziosi (LCMP); visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi, in particolare:

- a. gli emolumenti per le prestazioni di servizi e le decisioni dell'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale), degli uffici federali e cantonali di controllo;
- b. gli emolumenti per la determinazione del titolo da parte di saggiatori del commercio di cui all'articolo 41 LCMP;
- c. le indennità per le prestazioni dell'Ufficio centrale.

Art. 2 Assoggettamento

Chiunque solleciti una prestazione di servizi o una decisione di cui all'articolo 1 lettera a deve pagare un emolumento.

RS

¹ RS 941.31

² RS 172.010

Art. 3 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 4 Aliquote degli emolumenti

¹ Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote di cui all'allegato.

² Per le prestazioni di servizi e le decisioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell'allegato, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato (art. 14).

³ Le aliquote degli emolumenti devono essere periodicamente adeguate alle prestazioni effettivamente fornite e allo sviluppo tecnico.

Sezione 2: Controllo e marchiatura ufficiale**Art. 5** Principi

Gli emolumenti per la marchiatura ufficiale svizzera di casse d'orologio e di altri lavori in metalli preziosi o plurimetallici si compongono:

- a. dell'emolumento per la valutazione della conformità; e
- b. dell'emolumento per l'apposizione del marchio.

Art. 6 Emolumento per la valutazione della conformità

¹ Per la valutazione della conformità di casse d'orologio e di altri lavori in metalli preziosi o plurimetallici si applicano le aliquote di cui all'allegato.

² Per i lavori composti da diversi metalli preziosi, le aliquote applicate ad ogni metallo sono cumulate.

³ Per materiale certificato si intendono i metalli preziosi e le leghe di metalli preziosi il cui titolo, prima della fabbricazione, è attestato da un rapporto d'analisi o da un certificato di conformità emesso o riconosciuto da un ufficio secondo l'articolo 1 lettera a.

Art. 7 Emolumento per l'apposizione del marchio

¹ Per l'apposizione del marchio sulle casse d'orologio in metalli preziosi e plurimetalliche o su altri lavori si applicano le aliquote di cui all'allegato.

² Per marchio semplice si intende:

- a. il marchio ufficiale svizzero; oppure
- b. il marchio internazionale secondo la Convenzione del 15 novembre 1972⁴ concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso.

³ RS 172.041.1

⁴ RS 0.941.31

³ Per marchio doppio si intende il marchio ufficiale svizzero combinato con il marchio internazionale. Il marchio doppio è apposto in una sola operazione. L'emolumento per il marchio doppio viene applicato anche se i due marchi sono apposti separatamente e dal fabbricante stesso.

Art. 8 Emolumento per la presa in carico

¹ Per la marchiatura ufficiale di serie con meno di dieci pezzi è calcolato un emolumento per la presa in carico conformemente all'allegato.

² L'emolumento per la presa in carico non è riscosso se i marchi ufficiali sono apposti dal richiedente stesso.

Art. 9 Contratti nell'ambito della marchiatura ufficiale

¹ Per la stipulazione di un contratto ai sensi dell'articolo 97 capoverso 2 e 117a capoverso 3 dell'ordinanza dell'8 maggio 1934⁵ sul controllo dei metalli preziosi (OCMP), le aliquote di cui all'allegato si applicano:

- a. per l'apertura del dossier e la verifica della domanda;
- b. per gli audit eseguiti durante la durata del contratto ai sensi dell'articolo 97 OCMP o per il suo rinnovo;
- c. per l'audit supplementare in caso di una domanda per un contratto ai sensi dell'articolo 117a OCMP.

² Gli emolumenti secondo il capoverso 1 sono esigibili prima della conclusione o del rinnovo del contratto.

³ L'emolumento per la sorveglianza eseguita in loco sulla base dell'articolo 117a capoverso 2 OCMP è calcolato in funzione del tempo impiegato (art. 14).

⁴ L'Ufficio centrale riscuote un emolumento annuale conformemente all'allegato per il riconoscimento di fornitori e laboratori di analisi per il materiale certificato.

Sezione 3: Emolumenti per la determinazione del titolo

Art. 10 Determinazione del titolo di campioni

¹ Per campione si intende un oggetto, un pezzo o qualsiasi tipo di prelievo dello stesso materiale che non corrisponde né a un lotto né a un prodotto della fusione.

² Per la determinazione del titolo di campioni si applicano le aliquote di cui all'allegato.

³ L'emolumento copre la quantità di analisi necessarie alla determinazione del titolo di un singolo campione.

⁴ Per determinazione del titolo con tempi d'analisi ridotti si intendono le analisi per la valutazione della conformità del titolo legale eseguite su un singolo metallo analizzato.

⁵ Per le analisi di arbitraggio l'emolumento per la determinazione del titolo è raddoppiato.

⁶ Per le determinazioni del titolo che non possono essere effettuate con metodi d'analisi standardizzati, gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

Art. 11 Determinazione del titolo di prodotti della fusione

¹ Per la determinazione del titolo di prodotti della fusione si applicano le aliquote di cui all'allegato.

² Per la campionatura e la marchiatura di ciascun prodotto della fusione viene riscosso un emolumento supplementare conformemente all'allegato.

Art. 12 Emolumenti per la messa in forma analizzabile

Per la messa in forma analizzabile di materiali, soluzioni, sali e altre sostanze che, per loro natura, richiedono una disgregazione chimico-fisica preliminare, oltre all'emolumento secondo gli articoli 10 e 11 vengono riscossi altri emolumenti conformemente all'allegato.

Sezione 4: Altri emolumenti forfetari

Art. 13

¹ Altri emolumenti forfetari sono riscossi per:

- a. le patenti e i permessi;
- b. la registrazione del marchio d'artefice;
- c. l'ottenimento del diploma;
- d. la sorveglianza continua dei saggiatori del commercio, dei fonditori e degli uffici cantonali di controllo;
- e. i corsi per saggiatori di metalli preziosi che lavorano nell'industria o negli uffici cantonali di controllo;
- f. le valutazioni della conformità di nuovi rivestimenti e materiali.

² Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote di cui all'allegato.

Sezione 5: Emolumenti in funzione del tempo impiegato

Art. 14

¹ Per le prestazioni di servizi, in particolare le perizie e le decisioni, per le quali non è fissata alcuna aliquota nell'allegato, è riscosso un emolumento compreso tra 90 e 135 franchi l'ora.

² Nell'ambito del quadro tariffario previsto al capoverso 1, l'emolumento è fissato in funzione delle conoscenze professionali necessarie.

³ Le ore possono essere frazionate in quarti d'ora. Le frazioni di quarto d'ora contano come quarti d'ora interi.

Sezione 6: Indennità per prestazioni dell'Ufficio centrale

Art. 15

¹ Gli uffici cantonali di controllo versano ogni anno un'indennità all'Ufficio centrale.

² Questa è costituita da un importo fisso e da una componente variabile che dipende dal fatturato lordo generato dagli emolumenti riscossi conformemente agli articoli 5–9.

³ L'indennità è disciplinata nel quadro di una convenzioni sulle prestazioni amministrativa.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 16 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 17 agosto 2005⁶ sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi è abrogata.

Art. 17 Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'8 maggio 1934⁷ sul controllo dei metalli preziosi è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 2

² Il candidato deve aver seguito una formazione adeguata in un ufficio di controllo federale o cantonale o presso un saggiatore del commercio e inoltre deve aver frequentato i corsi centrali presso l'Ufficio centrale.

⁶ RU 2005 4317, 2010 2219

⁷ RS 941.311

Art. 22 cpv. 1, secondo periodo

¹ ...Questa si compone di un collaboratore dirigente dell'Ufficio centrale, di un esperto e di un saggiatore giurato.

Art. 97 cpv. 2

² L'Ufficio centrale emana istruzioni sulle condizioni quadro dei contratti.

Art. 117a cpv. 3

³ L'Ufficio centrale emana istruzioni sulle condizioni quadro dei contratti.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato***1. Valutazione della conformità (art. 6), per pezzo in oro, argento, platino o palladio**

| | | Fr. |
|-----|---------------------------|------|
| 1.1 | Materiale certificato | 1.30 |
| 1.2 | Materiale non certificato | 1.90 |

2. Apposizione del marchio (art. 7)

| Emolumento | Per marchio semplice | | Per marchio doppio | | |
|------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------|
| | Meccanica- mente Fr. | Laser Fr. | Meccanica- mente Fr. | Laser Fr. | |
| 2.1 | Da parte dell'ufficio di controllo | 1.00 | 3.00 | 1.30 | 3.80 |
| 2.2 | Da parte del fabbricante | 0.80 | 0.80 | 1.10 | 1.10 |

3. Emolumento per la presa in carico (art. 8)

| | | Fr. |
|--|--|------|
| Emolumento per serie con meno di dieci pezzi | | 20.– |

4. Contratti nell'ambito della marchiatura ufficiale (art. 9 cpv. 1 e 4)

| | | Fr. |
|-----|--|--------|
| 4.1 | Emolumento unico per l'apertura del dossier | 500.– |
| 4.2 | Emolumento supplementare per l'esecuzione di un audit | 2000.– |
| 4.3 | Emolumento unico per gli audit supplementari ai sensi dell'articolo 117a OCMP | 250.– |
| 4.4 | Emolumento annuale per il riconoscimento di fornitori e laboratori di analisi per il materiale certificato | 2000.– |

5. Determinazione del titolo di campioni (art. 10)

| | Oro Fr. | Argento Fr. | Platino Fr. | Palladio Fr. |
|---|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 5.1 Emolumento per la determinazione del titolo con tempi d'analisi ridotti | 80.– | 55.– | 170.– | 170.– |
| 5.2 Emolumento per la determinazione del titolo | 105.– | 80.– | 210.– | 210.– |

6. Determinazione del titolo di prodotti della fusione (art. 11)

| | Oro Fr. | Argento Fr. | Platino Fr. | Palladio Fr. |
|---|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 6.1 Emolumento per la determinazione del titolo | 105.– | 80.– | 210.– | 210.– |
| | | | | Fr. |
| 6.2 Emolumento per la campionatura e la marchiatura di prodotti della fusione | | | | 50.– |

7. Messa in forma analizzabile (art. 12)

| | Emolumento per lotto campionato Fr. |
|---|--|
| 7.1 Emolumento per la fusione assemblante al piombo (o un altro metallo) di materiale già setacciato | 300.– |
| 7.2 Emolumento per le soluzioni e i sali puliti | 100.– |
| 7.3 Emolumento per le soluzioni e i sali contaminati, normalmente destinati alla raffinazione o al recupero | 300.– |
| 7.4 Emolumento per la disgregazione di materiali non elencati nella presente tabella | 120.– |

8. Altri emolumenti forfetari (art. 13)

| | | Fr. |
|------|---|--------|
| 8.1 | Rilascio o rinnovo della patente di fonditore con un marchio di fonditore | 1000.– |
| 8.2 | Emolumento unico per il rilascio di un marchio di fonditore supplementare | 200.– |
| 8.3 | Rilascio o rinnovo della patente individuale di fonditore con un marchio individuale di fonditore | 200.– |
| 8.4 | Emolumento unico per il rilascio del permesso di libero esercizio quale saggiatore del commercio | 1500.– |
| 8.5 | Registrazione o rinnovo di un marchio d'artefice individuale | 800.– |
| 8.6 | Registrazione o rinnovo di un marchio d'artefice collettivo | |
| | 1. per marchio | 800.– |
| | 2. per partecipante | 200.– |
| 8.7 | Modifica e radiazione di patenti e permessi oppure di marchi di cui ai numeri 8.1–8.6 | .– |
| 8.8 | Emolumento d'iscrizione all'esame di diploma federale di saggiatore giurato | 150.– |
| 8.9 | Rilascio del diploma federale di saggiatore giurato | 600.– |
| 8.10 | Emolumento annuale per la sorveglianza continua: | |
| | 1 dei saggiatori del commercio, comprese eventualmente le attività in qualità di fonditori | 5000.– |
| | 2 dei fonditori | 1000.– |
| | 3 degli uffici cantonali di controllo | 5000.– |
| 8.11 | Emolumento per il corso per saggiatori di metalli preziosi che lavorano nell'industria o negli uffici cantonali di controllo, per persona e giornata di corso | 500.– |
| 8.12 | Le valutazioni della conformità di nuovi rivestimenti e materiali sono calcolate in funzione del dispendio effettivo. | |